

Bruxelles, 30 marzo 2023
(OR. en)

7928/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0029(NLE)

SCH-EVAL 66
MIGR 113
COMIX 152

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	28 marzo 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	7237/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell' Islanda , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 28 marzo 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del rimpatrio per quanto riguarda l'Islanda. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 130 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Islanda deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4 e 8.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922¹ del Consiglio si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, l'Islanda deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Islanda è invitata a

1. garantire che a partire dal momento in cui è emessa una decisione di rimpatrio siano disponibili mezzi di ricorso e che la possibilità di esperirli sia indicata nella decisione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
2. modificare la legislazione nazionale per consentire l'emissione di divieti d'ingresso a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e adeguare di conseguenza la prassi nazionale;
3. ampliare il gruppo destinatario dei programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione al fine di includere tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e dare pieno effetto al considerando 10 della direttiva 2008/115/CE;
4. mettere a punto un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

5. modificare la legislazione nazionale per quanto riguarda la durata dei divieti d'ingresso al fine di garantire che essi abbiano una durata determinata in linea con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE;
6. modificare la legislazione nazionale in linea con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2008/115/CE per garantire che la valutazione sul rischio di fuga di un cittadino di un paese terzo si basi unicamente sui criteri obiettivi stabiliti dal diritto nazionale;
7. garantire che la durata del periodo per la partenza volontaria sia decisa a seguito di una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione individuale;
8. prendere misure per garantire che il trattenimento ai fini dell'allontanamento sia sempre disposto per iscritto e assicurare che vi sia la possibilità di presentare ricorso, in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
9. garantire che nel locale di isolamento utilizzato nei casi di grave rischio di autolesionismo la vita privata sia adeguatamente tutelata.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente